



Tribunale di Genova
Sezione Procedure concorsuali

Il Giudice Delegato dott. Tommaso Sdogati,
considerato che in data 04.11.2024 è stata aperta la liquidazione controllata di
Volterrani Loris Duilio con sentenza n. 165/2024;

Visto l'art. 268, comma 3 lett. b) CCI;

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, la relazione dell'OCC e
la documentazione allegata;

considerato, al riguardo, che l'OCC calcola una quota incompressibile mensile pari
ad euro 1.620,00, partecipando il ricorrente alle spese familiari per tale somma ed in
percentuale del 65%; queste ultime vengono individuate in complessivi euro
2.500,00 mensili a fronte della percezione di due stipendi, di euro 1.800,00 ed euro
1.000,00, pari quindi ad una disponibilità mensile del nucleo familiare – composta
dal solo ricorrente e dalla di lui moglie – per complessivi euro 2.800,00;

ritenuto dal Collegio che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella
relazione dell'OCC e in base alle seguenti circostanze: reddito mensile netto
percepito dal sig. Volterrani e dalla Sig.ra Campanini, individuabili in complessivi
euro 2.800,00 derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
mancanza di figli della coppia; due immobili di proprietà e non in locazione, di cui
uno adibito a residenza coniugale su cui insiste il diritto di abitazione della sig.ra
Occhio, madre del ricorrente, che sia invece possibile individuare nella diversa
somma di euro 1.300,00 mensili per 12 mensilità la quota di reddito del debitore
intangibile da parte della liquidazione con conseguente conferimento alla procedura
dell'eccedenza mensile che, quindi, il ricorrente dovrà versare alla procedura per 36
mesi (*al momento, si tratta di euro 500,00 mensili oltre la 13° e 14° mensilità, salvi futuri
aumenti o emolumenti*);

considerato, infatti, che non può considerarsi acquisibile alla liquidazione il reddito
percepito dalla moglie del ricorrente ma che, tuttavia, di esso si deve
necessariamente tenere conto nella valutazione del tenore di vita globale goduto dai
coniugi e quindi nella determinazione delle somme necessarie per il mantenimento
del debitore e della sua famiglia, come prevede l'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

P.Q.M.

dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla
liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro
1.300,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di
versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a



qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura con la precisazione che la 13° e la 14° mensilità vanno acquisite nel limite del 50%.

Si comunichi.

Genova, 04.11.2024

*Il Giudice delegato
Dott. Tommaso Sdogati*

